

Diocesi Nocera Inferiore – Sarno

STATUTO PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

“I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorre, lo facciano attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fermezza e prudenza, con rispetto e carità verso coloro che, per ragione del loro sacro ufficio, rappresentano Cristo”¹.

“Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale”².

Natura e finalità

Art. I § 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale [CPP] è organismo consultivo, espressivo delle varie componenti della comunità parrocchiale, che ha nel Parroco il suo pastore proprio assegnatole dal Vescovo, affinché, in comunione con il Vescovo e sotto la sua autorità, vi eserciti, per il bene dei fedeli, le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche mediante la collaborazione di altri Presbiteri o Diaconi e l'opera di fedeli laici³.

§ 2. La funzione specifica del CPP è quella di studiare, valutare e presentare suggerimenti e proposte concrete in ordine all'organizzazione dell'attività pastorale della parrocchia. Spetta al Parroco deliberare il programma pastorale, dopo aver dato alle proposte profonda e ponderata considerazione, e avendo presenti le norme generali della Chiesa, e gli indirizzi e disposizioni diocesane.

§ 3. Il Consiglio non trae legittimazione all'esercizio delle sue funzioni da una designazione o scelta da parte di tutti i fedeli, ma dall'obiettiva capacità di essere in comunione con la Chiesa e con i suoi Pastori e di valutare con sapienza cristiana che cosa può maggiormente edificare e far crescere, in un determinato contesto e ambiente, la comunità dei fedeli.

§ 4. Spetta al Parroco trovare le circostanze e i modi più opportuni per informare i fedeli circa l'attività del CPP, e soprattutto presentare il programma pastorale, sì da suscitare attenzione, interesse, maggiore partecipazione e collaborazione possibile.

¹ Lumen Gentium 37.

² Can. 536 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

³ Cfr. Can. 519 del Codice di Diritto Canonico.

Composizione

Art. II § 1. Il CPP ha membri di diritto, membri scelti in considerazione del loro stato di vita consacrata o dei compiti che svolgono nella parrocchia, e membri scelti dal Parroco.

a) Sono membri di diritto:

- il Parroco che ne è anche il Presidente di diritto;
- il Vicario parrocchiale ed altri eventuali Presbiteri o Diaconi che esercitino il loro ministero nell'ambito della Parrocchia;

b) sono membri in considerazione del loro stato o funzione:

- un rappresentante dei Religiosi e una rappresentante delle Religiose, che abbiano la loro Casa nel territorio della parrocchia.

- un rappresentante di ciascuno dei seguenti ambiti dell'attività pastorale:

- dei Catechisti;
- dei collaboratori liturgici (Lettori, Accoliti, Cantori, Ministri Straordinari della Santa Comunione);
- degli operatori pastorali nel mondo della sanità;
- degli operatori nella pastorale della famiglia;
- degli Organismi od Associazioni della CARITAS e del volontariato.

- un rappresentante del Consiglio pastorale affari economici

- un rappresentante di ciascuna aggregazione laicale operante nella Parrocchia, che sia membro della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali

c) Sono scelti dal Parroco tre o al massimo cinque membri espressivi delle varie componenti e delle varie forze operative pastorali o non, presenti sul territorio, previa consultazione della comunità parrocchiale in una sede assembleare individuata dal parroco.

§ 2. I membri del CPP debbono distinguersi per fede sicura, buoni costumi, esemplarità di vita, saggezza e prudenza di giudizio, dedizione e impegno di apostolato. Spetta al Parroco valutare ultimamente dell'idoneità a diventare membro del CPP.

Organi e funzionamento

Art. III § 1. Il CPP è convocato dal Parroco in modo ordinario almeno tre volte all'anno, e in modo straordinario ogniqualvolta lo ritenga opportuno (e ciò potrà avvenire anche su suggerimento di membri del Consiglio).

§ 2. Il Parroco presiede il consiglio personalmente; ne stabilisce l'ordine del giorno, dando dovuta considerazione ad eventuali suggerimenti di membri del Consiglio.

Art. IV Il Segretario del CPP è un membro del CPP scelto dal Parroco nella prima seduta dopo la costituzione del CPP. Le sue funzioni perdurano fino allo scadere del CPP.

È suo compito:

- coordinare l'attività del CPP per il conseguimento delle sue finalità statutarie;
- inviare gli inviti di convocazione, allorché è stata decisa dal Parroco, illustrando l'ordine del giorno ed allegando se necessario l'opportuno materiale;
- redigere il verbale del dibattito e delle conclusioni.

Art. V Qualora specifiche questioni pastorali richiedano⁴, a giudizio del Parroco o a giudizio della maggioranza del Consiglio (maggioranza semplice dei presenti) un più approfondito esame, potranno essere invitati degli esterni che in qualità di esperti offrano gli elementi di conoscenza necessari per giungere ad illuminate proposte.

⁴ Le questioni di carattere strettamente amministrativo-finanziario formeranno oggetto di esame e di proposte da parte del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Qualora tuttavia avessero, a giudizio del Parroco, importanti risvolti di carattere pastorale, nulla vieta che esse siano anche sottoposte al parere del CPP.

Durata

- Art. VI § 1. Il CPP dura in carica tre anni.
- § 2. Allorché la parrocchia diventa vacante, il CPP decade e cessa le sue funzioni, ma potrà essere rinnovato dal nuovo Parroco⁵ fino alla sua scadenza triennale.

Disposizioni finali

- Art. VII § 1. Per il corretto e concreto funzionamento del CPP, sarà quanto mai opportuno che si prepari un Regolamento, che specifichi quanto non è determinato da questo Statuto.
- § 2. Qualsiasi modifica, anche parziale, al presente Statuto, deve essere sottoposta all'approvazione del Vescovo.

⁵ Il Parroco potrà altresì procedere subito alla formazione di un nuovo CPP.

REGOLAMENTO PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Natura e funzione del Regolamento

Art. I

§1. Con il presente regolamento si intendono fornire suggerimenti e indicazioni pratiche per il buon funzionamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), in attuazione del relativo Statuto, di cui questo articolato vuole essere una fedele ed efficace traduzione operativa

§2. In applicazione dell'art. 1§2 dello Statuto del CPP spetta al CPP:

1° elaborare, aggiornare ed applicare il Programma Pastorale Parrocchiale (PPP) annuale in accordo con gli orientamenti pastorali diocesani e in piena sintonia con il Programma Pastorale Diocesano (PPD);

2° affrontare tematiche eventualmente proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP;

3° valorizzare, stimolare e coordinare le varie espressioni della vita laicale presenti e operanti nella parrocchia, così che ciascuno tenda, secondo i propri carismi, al bene dell'intera comunità.

Composizione e membri

Art. II. Il parroco sceglierà e nominerà i membri del CPP ai sensi dell'art. II dello Statuto. Nella scelta dei membri laici farà in modo che risultino presenti in congruo numero quanti prestano aiuto nei diversi ambiti parrocchiali come stabilito sempre all'art. II.

Art. III. Requisiti dei membri

§1. Tutti i membri del CPP debbono:

1° essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1);

2° distinguersi «per fede sicura, buoni costumi e prudenza» (can. 512 §3);

3° aver completato l'Iniziazione Cristiana;

4° aver compiuto il 16° anno di età;

5° abitare nella parrocchia oppure operare stabilmente in essa da almeno due anni;

6° partecipare alla vita e alla missione della Chiesa;

§2. Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti.

Art IV. Dimissioni, rimozione e decadenza dei membri

§1. I membri del CPP hanno il dovere e diritto di intervenire di persona a tutte le sessioni, non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

§2. Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

§3. Un membro non può essere rimosso se non per gravi e documentati motivi.

§4. Un membro può essere dichiarato decaduto dal CPP:

1° per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 §1 del presente Regolamento;

2° per cessazione dell'incarico nel caso di membro di diritto;

3° se resta assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

La decadenza dev'essere dichiarata dal CPP e comunicata all'interessato per iscritto dal segretario.

§5. I consiglieri dimissionari, rimossi o decaduti possono essere sostituiti.

Art. V. Designazione dei membri

§1. La scelta dei fedeli laici, effettuata dal parroco, sarà volta a salvaguardare:

- 1° la rappresentatività della realtà parrocchiale;
- 2° la funzionalità del CPP, cioè l'attitudine a raggiungere i fini previsti dallo Statuto, individuando persone munite delle necessarie qualità e competenze nonché di spirito di collaborazione. (can. 228 §2).

§2. Ogni membro nominato dal parroco dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi, da consegnare al parroco antecedentemente alla prima riunione del Consiglio.

§3. In caso di non accettazione il parroco provveda a designare un nuovo membro.

Art. VI. Istituzione del nuovo CPP

Il parroco, costituito il nuovo CPP, comunicherà i nomi dei membri nei modi opportuni (affissione alla bacheca della parrocchia, pubblicazione sul bollettino parrocchiale e sul sito web). I nominativi verranno proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica. Nell'occasione verrà sottolineata alla comunità parrocchiale l'importanza del CPP. L'elenco dei membri del CPP, infine, dovrà essere notificato alla Cancelleria della Curia diocesana.

Funzionamento

Art. VII. Ruolo del presidente

La presenza del parroco, quale presidente, è indispensabile per lo svolgimento del CPP. Al parroco spetta rendere esecutive le delibere del CPP, dopo averle approvate.

Art. VIII. Il segretario

Al segretario, scelto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, spetta:

- 1° tenere l'elenco aggiornato dei membri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- 2° ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'o.d.g.;
- 3° collaborare con il parroco per la preparazione della sessione;
- 4° redigere il registro dei verbali. I verbali devono portare la sottoscrizione del presidente e del segretario del CPP e sono approvati nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono;
- 5° tenere aggiornato l'archivio del CPP, da custodirsi presso l'archivio parrocchiale.

Art. IX. La convocazione

§1. È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel calendario parrocchiale annuale e portate a conoscenza dell'intera comunità parrocchiale;

§2. La convocazione, contenente l'o.d.g. e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio e termine della riunione, sarà comunicata almeno otto giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla

convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione.

Art. X. Svolgimento delle sessioni

§1. L'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

§2. I lavori della sessione saranno introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione.

§3. Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§4. Spetta al parroco indire la votazione, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri. Il voto viene espresso pubblicamente per alzata di mano o chiamata nominativa, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni, che richiedono lo scrutinio segreto tramite schede. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei membri presenti.

Art. XI. Le commissioni

§1. Secondo l'opportunità, il CPP si serve di commissioni per i diversi settori dell'attività pastorale. È compito delle commissioni:

1° studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal CPP, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;

2° riferire i risultati del proprio lavoro al CPP.

§2. Fanno parte delle commissioni i membri del CPP o anche persone non appartenenti al CPP.

§3. Il parroco nomina un coordinatore per ogni commissione, scelto tra i membri del CPP.

§4. Ciascuna commissione elegge nel suo interno un segretario.

§5. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee.

§6. Il parroco ha il diritto di assistere alle riunioni delle commissioni al fine di coordinare l'attività.

§7. Il parroco abbia cura che nella commissione per i festeggiamenti vi sia un'ampia rappresentanza del CPP e degli Operatori Pastoralisti e del CPAE.

Art. XII. Gli esperti

Qualora fosse necessario, al CPP possono essere invitati esperti di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto

Art. XIII. Legame con l'assemblea parrocchiale

§1. In riferimento all'assemblea parrocchiale, il CPP studierà gli strumenti idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività rispetto alla comunità. In particolare darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso il bollettino parrocchiale o altro mezzo simile.

§2. Il parroco è tenuto a convocare l'assemblea parrocchiale, all'inizio dell'anno pastorale, per consentire al CPP di esporre il Programma pastorale parrocchiale annuale e, al termine, per la verifica dello stesso.

Durata

Art. XIV.

§1. Il CPP dura in carica tre anni.

§2. Il CPP può essere sciolto, con opportune motivazioni, in qualunque momento dal Vescovo diocesano, sentito il parroco.

§3. I membri possono essere nominati dal parroco per un altro triennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un triennio.